Conto corrente con la posta **Anno 82° — Numero 180**

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 1° agosto 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 180 DEL 1° AGOSTO 1941-XIX:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 35: **Ministero delle finanze - Direzione generale del Debito pubblico:** Elenco dei buoni del Tesoro novennali 5 %, 1950-XXVIII, delle diciannove serie emesse in base al R. decreto-legge 23 gennaio 1941-XIX, n. 6, ai quali sono stati assegnati premi nelle estrazioni eseguite nei giorni 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 luglio 1941-XIX.

(3046)

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoche di onorificenze

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 16 dicembre 1940-XIX (registrato al Controllo generale col n. 95-1, addì 7 gennaio 1941-XIX, registro decreti n. 27, pagg. 230-31), venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 14 novembre 1935-XIV, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia ad Antonini Ugo fu Stefano.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 21 novembre 1940-XIX (registrato al Controllo generale col n. 78-1, addì 9 dicembre 1940-XIX, registro decreti n. 27, pagg. 193-94), venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 2 aprile 1925-III, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia a Cerè Alessandro fu Sante Carlo.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 16 novembre 1940-XIX (registrato al Controllo generale col n. 75-1, addì 29 novembre 1940-XIX, registro decreti n. 27, pagg. 186-87), venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 20 luglio 1922, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia a Lo Balbo Pietro fu Paolo.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 16 dicembre 1940-XIX (registrato al Controllo generale col n. 100-1, addì 9 gennaio 1941 XIX, registro decreti n. 27, pagg. 235-36), vennero revocati i Regi Magistrali decreti in data 10 novembre 1933-XII e 11 maggio 1936-XIV, coi quali furono rispettivamente concesse le onorificenze di cavaliere ed ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia a Mazzarini Aristeo fu Settimo.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 21 novembre 1940-XIX (registrato al Controllo generale col n. 92-1, addì 23 dicembre 1940-XIX, registro decreti n. 27, pagg. 209-10), venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 13 gennaio 1921, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia a Savoca Paolo fu Giovanni.

Con Regio Magistrale decreto in data San Rossore 19 marzo 1940-XVIII (registrato al Controllo generale col n. 33-1, addì 11 aprile 1940-XVIII, registro decreti n. 27, pagg. 29-30), vennero revocati i Regi Magistrali decreti in data 31 gennaio 1924-II e 25 ottobre 1931-IX, coi quali furono rispettivamente concesse le onorificenze di cavaliere ed ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia a Tassera Antonio fu Giuseppe.

(3017)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 luglio 1941-XIX, n. 700.

Nuove tariffe delle tasse e degli emolumenti dovuti sugli atti da prodursi al Pubblico Registro Automobilistico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' approvata la tariffa allegato *A* alla presente legge, vistata, d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, con la quale vengono determinate le tasse dovute sugli atti da prodursi agli uffici del Pubblico Registro Automobilistico.

Nessuna altra tassa è dovuta sugli atti anzidetti, all'infuori di quelle prevedute nell'allegata tariffa.

Art. 2.

Gli emolumenti dovuti al Reale Automobile Circolo d'Italia per le prestazioni degli uffici del Pubblico Registro Automobilistico sono stabilite nella tariffa allegato *B* alla presente legge, vistata, d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze.

Art. 3.

Le presenti disposizioni hanno vigore dal 1° luglio 1941-XIX; sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 4 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

ALLEGATO A

Tariffa delle tasse dovute sugli atti da produrre agli uffici del Pubblico Registro Automobilistico

	Lire		
Art. 1. — Atti relativi alla prima iscrizione della proprietà di un autoveicolo:		La tassa è pagata mediante marche da bollo a tassa fissa di importo corrispondente, da annullarsi, nei modi indicati nell'art. 22 della legge sul bollo od anche mediante il timbro di ufficio a calendario, dal funzionario incaricato della tenuta del Pubblico Registro Automobilistico.	Sono esenti da tassa gli atti prodotti ai fini della prima iscrizione della proprietà di un autoveicolo nuovo di fabbrica.
a) automobili (autovetture, autobus, autocarri, motocarri, trattrici stradali) e rimorchi . .	30 —		
b) motocicli (a solo, con carrozzetta, con furgoncino) e trattrici agricole	15 —		
Art. 2. — Atti relativi al trasferimento di proprietà di autoveicoli iscritti:		Idem	**La tassa di cui contro è** dovuta allorchè l'atto ad essa soggetto si riferisca ad un trasferimento di proprietà successivo ad un precedente già assoggettato al pagamento della tassa normale indicata al n. 1.
a) automobili (autovetture, autocarri, motocarri, autobus, trattrici stradali) e rimorchi . . .	20 —		
b) motocicli (a solo, con carrozzetta, con furgoncino) e trattrici agricole	10 —		
Art. 3. — Atti costitutivi di privilegio legale o convenzionale sugli autoveicoli: per ogni L. 1000 e frazione di L. 1000 dell'ammontare del credito garantito	2 —	Idem	**Qualora la** costituzione del privilegio avvenga contestualmente alla compravendita di un autoveicolo iscritto, lo ammontare della tassa proporzionale, qualunque sia l'importo del credito non può essere inferiore a quella indicata al n. 2 della presente tariffa.
Art. 4. — Atti relativi alla cessione del credito garantito, alla surrogazione di un terzo nei diritti del creditore, alla costituzione di un debitore ad un altro con o senza novazione ovvero alla costituzione in pegno del credito . . .	10 —	Idem	
Art. 5. — Atti relativi alla riduzione del credito garantito	3 —	**La tassa è pagata** mediante marche da bollo a tassa fissa di importo corrispondente, da annullarsi, nei modi indicati nell'articolo 22 della legge sul bollo od anche mediante il timbro di ufficio a calendario, dal funzionario incaricato della tenuta del Pubblico Registro Automobilistico.	
Art. 6. — Atti relativi alla cancellazione della iscrizione di privilegio.	—	Idem	Oltre la tassa di bollo dovuta per quietanza ordinaria.
Art. 7. — Atti relativi alla rinnovazione della costituzione della garanzia	3 —	Idem	

Gli atti sopra indicati, ad eccezione di quelli esenti dalla tassa d'iscrizione preveduta nel n. 1 della tariffa, devono essere redatti su carta bollata da lire 2.

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

ALLEGATO *B*.

Tariffa degli emolumenti dovuti agli uffici del Pubblico Registro Automobilistico

Art. 1. — Prima iscrizione di un autoveicolo nel Pubblico Registro Automobilistico:

a) autovetture, autocarri, motocarri ed altri veicoli ad essi assimilabili, ovvero rimorchi, per ogni formalità . . L. 18

b) motocicli, motocarrozzette, motofurgoncini e veicoli ad essi assimilabili, per ogni formalità . . . . . » 12

c) trattrici agricole, per ogni formalità . . . . . » 8

Art. 2. — Rinnovazione dell'iscrizione di un autoveicolo nel Pubblico Registro Automobilistico in seguito a trasferimento da una ad altra provincia o in seguito a rilascio di nuova licenza o autorizzazione alla circolazione:

a) per gli autoveicoli indicati al n. 1, lett. *a*), per ogni formalità . . . . L. 18

b) per i motocicli, motocarrozzette ecc. indicati al n. 1, lett. *b*), per ogni formalità . . . . » 12

c) per le trattrici agricole, per ogni formalità . . . » 8

Art. 3. — Annotazione dei trasferimenti di proprietà e delle radiazioni qualunque sia la specie degli autoveicoli: per ogni formalità . . . . L. 8

Art. 4. — Rettifica dell'iscrizione di proprietà, rettifica dei dati di individuazione degli autoveicoli iscritti e della residenza del proprietario: per ogni formalità . . . . . L. 5

Art. 5. — Annotazione della costituzione di una garanzia sull'autoveicolo iscritto:

a) se l'ammontare del credito garantito non supera L. 20.000, per ogni formalità . . . . L. 25

b) se l'ammontare del credito garantito supera le lire 20.000, per ogni formalità . . . . » 35

Art. 6. — Annotazione della cessione, riduzione, restrizione, rinnovazione o cancellazione della garanzia; della surrogazione di un terzo nei diritti del creditore garantito e di altre modificazioni nei rapporti aventi per oggetto la garanzia costituita: per ogni formalità . . . . . . L. 8

Art. 7. — Ispezione del Pubblico Registro, per ogni ispezione concernente un solo autoveicolo . . . . L. 3

Art. 8. — Ispezione dei titoli e delle note conservati nel fascicolo di inserzione riferentisi ad un solo autoveicolo: per ogni ispezione . . . . L. 3

Art. 9. — Copia delle iscrizioni ed annotazioni riferentisi ad un autoveicolo, certificata conforme dal conservatore del Pubblico Registro Automobilistico:

per ogni articolo . . . . L. 1

con un minimo per ogni copia rilasciata di . . . » 3

Art. 10 — Certificato negativo riguardante la costituzione di garanzia sull'autoveicolo: per ogni certificato . . . L. 5

Art. 11. — Copia integrale autentica del foglio del Pubblico Registro, rilasciata ai fini del trasferimento dell'iscrizione, compreso il diritto di scritturazione: per ogni copia L. 8

Art. 12. — Formazione e rilascio della copia autentica degli atti e documenti depositati in originale negli archivi del Pubblico Registro Automobilistico:

a) diritto fisso per ciascun atto . . . . L. 5

b) diritto di scritturazione per ogni facciata o porzione di facciata . . . . » 1

Art. 13. — Copia delle note, delle dichiarazioni e dei certificati di origine depositati in originale negli archivi del Pubblico Registro Automobilistico:

a) diritto fisso per ogni copia . . . . . . L. 5

b) diritto di scritturazione per ogni facciata . . . » 1

Art. 14. — Iscrizione della proprietà, rinnovazione dell'iscrizione, annotazione dei trasferimenti di proprietà e radiazione di autoveicolo: diritto fisso di statistica, per ciascuna formalità . . . . L. 1

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

LEGGE 28 luglio 1941-XIX, n. 701.

Variazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri ed al bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio finanziario 1941-42 ed altri provvedimenti di carattere finanziario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, dell'interno e dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1941-1942, sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella *A*.

Art. 2.

Nel bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio finanziario 1941-1942, sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella *B*.

Art. 3.

E' autorizzata l'inscrizione nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1941-42, della somma di lire 12.000.000 per l'impianto ed il funzionamento di un laboratorio per la produzione dei vaccini contro il tifo esantematico.

Art. 4.

Per l'erogazione di sussidi a favore del clero congruato è autorizzata la spesa di lire 4.000.000 da inscrivere, con decreti del Ministro delle finanze, nello stato di previsione del Ministero dell'interno e nel bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto, per l'esercizio 1941-42.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 28 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

TABELLA *A*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1941-42

MINISTERO DELLE FINANZE

a) *In aumento*:

Capitolo n. 252-*bis* (*di nuova istituzione*). — Premi di operosità e di rendimento al personale addetto alla Segreteria del Collegio peritale per la risoluzione delle controversie relative alla determinazione dei valori dei titoli industriali ai fini dell'applicazione dell'imposta di negoziazione (articolo 9 del Regio decreto-legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1975, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739) . . . . L. 20.000

Capitolo n. 340-*bis* (*di nuova istituzione*). — Indennità di soggiorno al personale civile dell'Amministrazione esterna delle dogane e delle imposte di fabbricazione distaccato in Albania . . . . . L. 250.000

Capitolo n. 446-*bis* (*di nuova istituzione, sotto la nuova sottorubrica « Amministrazione dei servizi per la finanza locale »*). — Assegnazione straordinaria per i provvedimenti previsti dall'articolo 336 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col Regio decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383 . . . » 85.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 85.270.000

b) *In diminuzione*:

Capitolo n. 252. — Spese per il funzionamento del Collegio peritale per la risoluzione delle controversie relative alla determinazione del valore dei titoli, ai fini dell'applicazione dell'imposta di negoziazione, ecc. . L. 20.000

Capitolo n. 318. — Indennità di tramutamento al personale civile dell'Amministrazione esterna delle dogane e delle imposte di fabbricazione, ecc. . . » 250.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 270.000

MINISTERO DELL'INTERNO

In aumento:

Capitolo n. 31. — Assegni fissi agli stabilimenti diversi di pubblica beneficenze, ecc. . . . L. 68.901.250

Capitolo n. 109-*bis* (*di nuova istituzione*). — Spese per l'impianto ed il funzionamento del laboratorio per la produzione dei vaccini contro il tifo esantematico. » 12.000.000

Totale . . . L. 80.901.250

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

a) *In aumento*:

Capitolo n. 50 (*modificata la denominazione*). — Personale avventizio - Retribuzioni, aggiunta di famiglia e assegni personali - Assicurazioni obbligatorie - Indennità di licenziamento . . . . . . L. 23.120.000

Capitolo n. 50-*bis* (*di nuova istituzione*). — Sussidi al personale avventizio in attività di servizio o che abbia cessato dal servizio medisimo ed alle rispettive famiglie . . . . » 180.000

Capitolo n. 50-*ter* (*di nuova istituzione*). — Premi di operosità e di rendimento al personale avventizio. » 1.100.000

Capitolo n. 50-*quater* (*di nuova istituzione*). — Spese di viaggio, missione e trasferimento del personale avventizio . . . . » 600.000

Totale degli aumenti . . . L. 25.000.000

b) *In diminuzione*:

Capitolo n. 38. — Personale lavorante - Paghe, ecc. L. 25.000.000

Visto, d'ordine della Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni al bilancio dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato

ENTRATA.

In aumento:

Capitolo n. 15-*bis* (*di nuova istituzione*). — Proventi dalla vendita dei generi di monopolio nelle nuove provincie e nei territori occupati - Proventi diversi relativi ai suddetti servizi . . . . . L. 20.000.000

SPESA.

In aumento:

Capitolo n. 52-*bis* (*di nuova istituzione*). — Spese per i servizi dei monopoli nelle nuove provincie e nei territori occupati e rimborsi vari inerenti ai servizi medesimi . . . . L. 20.000.000

Visto, d'ordine della Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

LEGGE 28 luglio 1941-XIX, n. 702.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di alcuni Ministeri per l'esercizio finanziario 1941-42 ed altri provvedimenti di carattere finanziario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1941-42 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, degli affari esteri, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina e delle corporazioni per l'esercizio finanziario 1941-42 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*.

Art. 3.

Il fondo annuo autorizzato con l'art. 1 del R. decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1492, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2286, per la corresponsione di premi di nuzialità e natalità, è aumentato per l'esercizio finanziario 1941-42, della ulteriore somma di lire 2.000.000 da erogare ai sensi dell'art. 5 — primo comma — del Regio decreto-legge medesimo.

Art. 4.

E' autorizzata l'inscrizione di lire 7.665.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1941-42, per occorrenze relative all'impianto ed al funzionamento dei servizi del Governo della Dalmazia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 28 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

TABELLA A.

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1941-42

a) *In aumento*:

Capitolo n. 379. — Rifusione delle somme anticipate dai Ministeri della guerra, della marina, dell'aeronautica e dell'Africa Italiana per provvedere alle momentanee deficienze di cassa dei Corpi, ecc. . . . L. 75.000.000

b) *Modifiche di denominazioni*:

Capitolo n. 126. — Contributi di enti diversi nelle spese di mantenimento dei Regi conservatori di musica.

Capitolo n. 245. — Somma da versare dal Ministero dell'aeronautica per le spese di costruzione di un aero-idroscalo in località « La Magliana » in Roma, da effettuarsi dal Ministero dei lavori pubblici negli esercizi finanziari dal 1936-37 al 1942-43 (articolo 2 del Regio decreto-legge 25 febbraio 1937-XV, n. 219, convertito nella legge 10 giugno 1937-XV, n. 1528 - 6ª rata annuale; articoli 2 e 3 della legge 29 giugno 1940-XVIII, n. 889 - 2ª rata annuale).

Visto, d'ordine della Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

TABELLA B.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1941-42

MINISTERO DELLE FINANZE

In aumento:

Capitolo n. 41. — Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri . . . . L. 125.000

Capitolo n. 60. — Premi di operosità e di rendimento al personale del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, ecc. . . . . . » 332.000

Capitolo n. 63-*bis* (*di nuova istituzione*). — Spese causali del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra . . . . » 36.000

Capitolo n. 88-*bis* (*di nuova istituzione, sotto la nuova sottorubrica « Comitato giurisdizionale centrale per le controversie in materia di requisizioni »*). — Spese per il funzionamento del Comitato giurisdizionale centrale per le controversie in materia di requisizioni (articolo 78 del Regio decreto 18 agosto 1940-XVIII, numero 1741) . . . . » 170.000

Capitolo n. 88-*ter* (*di nuova istituzione*). — Premi di operosità e di rendimento al personale addetto al Comitato giurisdizionale centrale per le controversie in materia di requisizioni . . . . » 80.000

Capitolo n. 123. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. (Corte dei conti - Servizi metropolitani) . » 43.000

Capitolo n. 156. — Retribuzione ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo, ecc. della Ragioneria generale dello Stato, ecc. nonchè degli uffici dipendenti . . . . » 2.000.000

Capitolo n. 241. — Fitto di locali per gli uffici esterni del catasto e dei servizi tecnici erariali . . . » 1.750.000

Capitolo n. 243-*bis* (*di nuova istituzione*). — Spese per la formazione e per il rilascio di planimetrie relative al nuovo catasto edilizio urbano . . . . » 500.000

Capitolo n. 431-*bis* (*di nuova istituzione, sotto la nuova sottorubrica « Governo della Dalmazia »*). — Personale Stipendi, retribuzioni ed assegni vari di carattere continuativo . . . . » 630.000

Capitolo n. 431-*ter* (*di nuova istituzione*). — Indennità e rimborso di spese per missioni . . . » 800.000

Capitolo n. 431-*quater* (*di nuova istituzione*). — Sussidi al personale addetto al Governo della Dalmazia . . . . » 15.000

Capitolo n. 431-*quinquies* (*di nuova istituzione*). — Premi di operosità e di rendimento al personale addetto al Governo della Dalmazia . . . . . » 220.000

Capitolo n. 431-*sexies* (*di nuova istituzione*). — Assegni ai Commissari distrettuali e comunali . . . » 500.000

Capitolo n. 431-*septies* (*di nuova istituzione*). — Soccorsi ad enti e cittadini dei territori della Dalmazia L. 400.000

Capitolo n. 431-*octies* (*di nuova istituzione*). — Spese di rappresentanza . . . . » 200.000

Capitolo n. 431-*novies* (*di nuova istituzione*). — Spese riservate . . . . » 200.000

Capitolo n. 431-*decies* (*di nuova istituzione*). — Spese varie relative al funzionamento della Sede di Governo e dei dipendenti uffici . . . . » 400.000

Capitolo n. 431-XI (*di nuova istituzione*). — Spese di impianto della Sede di Governo . . . . . » 1.000.000

Capitolo n. 431-XII (*di nuova istituzione*). — Assegnazione straordinaria per la gestione temporanea di enti economici e scientifici . . . . » 2.000.000

Capitolo n. 431-XIII (*di nuova istituzione*). — Spese di esercizio di mezzi di locomozione terrestri e marittimi . . . . » 1.300.000

Totale . . L. 12.701.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

a) *In aumento*:

Capitolo n. 65-*bis* (*di nuova istituzione*). — Spese per il funzionamento dei compartimenti marittimi dell'Albania . . . . L. 2.000.000

Capitolo n. 69-*bis* (*di nuova istituzione*). — Riparazioni, esercizio e manutenzione di automezzi per la Regia Luogotenenza generale in Albania . . . » 400.000

Totale degli aumenti . . . L. 2.400.000

b) *In diminuzione*:

Capitolo n. 64. — Spese per il funzionamento della Luogotenenza Generale, ecc. in Albania e degli Uffici provinciali dipendenti . . . . L. 400.000

Capitolo n. 84. — Spese dipendenti dall'accordo italo-albanese, ecc. . . . . » 2.000.000

Totale delle diminuzioni . . L. 2.400.000

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

a) *In aumento*:

Capitolo n. 50-*bis* (*di nuova istituzione*). — Sussidi agli insegnanti delle scuole rurali, in servizio o cessati dall'ufficio, alle loro vedove, ai loro genitori e agli orfani, compresi i maggiorenni permanentemente inabili a proficuo lavoro . . . . L. 50.000

b) *In diminuzione*:

Capitolo n. 49. — Spese per i servizi amministrativi e commissioni relative, ecc. (*Scuole rurali*) . . L. 50.000

MINISTERO DELL'INTERNO

In aumento:

Capitolo n. 62. — Premi di nuzialità e natalità . L. 2.000.000

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

In aumento:

Capitolo n. 81. — Opere da eseguirsi dallo Stato o col concorso dello Stato nell'interesse di altri enti in virtù di leggi speciali . . . . L. 668.300

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

In aumento:

Capitolo n. 80-*bis* (*di nuova istituzione*). — Contributo dello Stato nelle spese di avviamento e di organizzazione dell'Ente autonomo del porto di Napoli (art. 5 della legge 6 maggio 1940-XVIII, n. 500 - 3ª delle cinque rate) . . . . L. 1.000.000

MINISTERO DELLA GUERRA

a) *In aumento*:

Capitolo n. 59. — Premi per invenzioni, lavori e studi, ecc.	L.	20.000

b) *In diminuzione*:

Capitolo n. 37. — Servizi di artiglieria, ecc.	L.	10.000
Capitolo n. 38. — Servizi del genio - Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale, ecc.	»	10.000
Totale delle diminuzioni	L.	20.000

MINISTERO DELLA MARINA

In aumento:

Capitolo n. 80. — Fondo scorta per le Regie navi, ecc.	L.	75.000.000

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

a) *In aumento*:

Capitolo n. 5. — Personale avventizio, ecc. - Retribuzioni	L.	280.000

b) *In diminuzione*:

Capitolo n. 3. — Stipendi, ecc. al personale dei ruoli provinciali	L.	280.000

Visto, d'ordine della Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

REGIO DECRETO-LEGGE 11 maggio 1941-XIX, n. 703.

Trasferimento del servizio relativo al collocamento e all'assistenza dei rimpatriati dall'estero dalla Commissione per il rimpatrio degli italiani all'estero al Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 306, convertito con modificazioni nella legge 15 maggio 1939-XVII, n. 965, relativo alla istituzione ed al funzionamento di una Commissione permanente per il rimpatrio degli italiani all'estero;

Vista la legge 9 aprile 1931-IX, n. 358, contenente norme per la disciplina e lo sviluppo delle migrazioni e della colonizzazione interna;

Considerato lo stato di necessità derivante da causa di guerra;

Ritenuto che il servizio dell'assistenza e del collocamento dei connazionali rimpatriati dall'estero sinora svolto dalla Commissione di cui sopra, rientra fra le attribuzioni del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e Ministro per l'interno e del Ministro Segretario di Stato per le finanze, d'intesa con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per l'Africa Italiana, per l'agricoltura e le foreste, per le corporazioni e per gli scambi e per le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Rientra fra le attribuzioni del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione il compito di assistere e di collocare nel territorio del Regno, nei territori italiani di oltremare ed in Albania, i connazionali rimpatriati per il tramite della Commissione permanente per il rimpatrio degli italiani all'estero, nonchè quelli che rimpatriano in dipendenza dello stato di guerra.

Art. 2.

Il Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione istituirà un apposito servizio per il raggiungimento dei fini di cui all'articolo precedente e per il coordinamento con l'attività della Commissione permanente anzidetta.

Art. 3.

Il personale avventizio assunto dalla Commissione permanente per il rimpatrio degli italiani all'estero per l'assolvimento dei compiti relativi all'assistenza ed al collocamento indicati all'art. 1, passa a carico ed alle dipendenze del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione.

Art. 4.

Per l'assistenza ed il collocamento dei connazionali rimpatriati dall'estero, è autorizzata l'iscrizione di un primo fondo di L. 20.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1940-1941.

Il Ministro per le finanze provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Con decreto Reale saranno emanate, a norma dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, di intesa con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per l'Africa Italiana, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per le corporazioni e per gli scambi e per le valute, le disposizioni eventualmente necessarie per l'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore nel Regno a decorrere dal 1° novembre 1940-XIX e nei territori dell'Africa Italiana e dei Possedimenti italiani nel giorno della pubblicazione nei bollettini ufficiali dei singoli Governi; il decreto stesso sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — CIANO — TERUZZI — TASSINARI — RICCI — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 435, foglio 123. — MANCINI

REGIO DECRETO 14 giugno 1941-XIX, n. 704.

Riforma del ruolo organico del personale subalterno della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 1° aprile 1935-XIII, n. 424, contenente norme circa i ruoli organici del personale d'ordine e subalterno della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 15 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1443, convertito nella legge 9 gennaio 1939-XVII, n. 36, riguardante l'istituzione di un posto di commesso capo nel ruolo del personale subalterno, nonchè il R. decreto 2 dicembre 1940-XIX, n. 1803, concernente l'istituzione di un posto di assistente per la vigilanza nel ruolo del personale d'ordine della Presidenza medesima;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, modificata dalla legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel ruolo organico del personale subalterno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui alla tabella n. 5 dell'allegato IV del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, integrato dal R. decreto 1° aprile 1935-XIII, n. 424, e modificato con l'art. 15 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1443, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 36, e con l'art. 1 del R. decreto 2 dicembre 1940-XIX, n 1803, è istituito un posto di primo commesso.

La nomina al posto di primo commesso è conferita con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, a scelta tra i commessi del Ministero dell'interno che abbiano almeno 15 anni di effettivo servizio di ruolo.

Art. 2.

Il posto di ufficiale d'ordine calligrafo della Consulta araldica (grado 11°, gruppo *C*) di cui nella tabella n. 40 dell'allegato II del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, è soppresso.

Art. 3.

Nella prima attuazione del presente decreto la nomina al posto di primo commesso può essere conferita con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, anche mediante scelta fra uscieri del Ministero dell'interno, ivi compresi gli uscieri di questura che abbiano prestato, alla dipendenza dello stesso Ministero, oltre quindici anni di servizio di ruolo e posseggano tutte le qualità necessarie per l'espletamento delle funzioni inerenti al posto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 giugno 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 435, *foglio* 124. — MANCINI

REGIO DECRETO 4 luglio 1941-XIX, n. 705.

Autorizzazione al Ministro per le comunicazioni a collocare fuori ruolo un funzionario di gruppo A della Direzione generale della Marina mercantile.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2958, sulla posizione dei funzionari fuori ruolo;

Visto l'art. 17 del R. decreto-legge n. 46 del 10 gennaio 1926-IV, convertito nella legge 24 maggio 1926-IV, n. 898;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Ministro per le comunicazioni è autorizzato a collocare fuori ruolo, a decorrere dal 10 luglio 1941-XIX, un funzionario di gruppo *A* della Direzione generale della Marina mercantile, di grado non superiore al 6°, per essere messo a disposizione dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

La facoltà prevista dal precedente comma cesserà di avere efficacia quando rientrerà in ruolo il funzionario che, in base ad essa, sarà collocato fuori ruolo presso detta Direzione generale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

HOST-VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 435, *foglio* 129. — MANCINI

REGIO DECRETO 2 giugno 1941-XIX, n. 706.

Fusione in unico ente denominato « Istituto di assistenza minorile » delle istituzioni, esistenti in Castiglione delle Stiviere (Mantova), Nobile Istituto « Gonzaga » e Istituto « Ferretti-Pilotti ».

N. 706. R. decreto 2 giugno 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, le seguenti istituzioni, esistenti in Castiglione delle Stiviere (Mantova): Nobile Istituto « Gonzaga » ed Istituto « Ferretti-Pilotti » sono fuse in unico ente denominato « Istituto di assistenza minorile »; tale « Istituto di assistenza minorile » e l'Asilo infantile « Menghi-

ni » sono raggruppati sotto la denominazione « Istituti riuniti di assistenza minorili »; gli statuti particolari degli enti raggruppati ed il regolamento organico del gruppo stesso sono approvati.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1941-XIX

REGIO DECRETO 2 giugno 1941-XIX, n. 707.

Istituzione dei Regi vice consolati di 2ª categoria in Osiek e Mostar e istituzione di Agenzie consolari in Gospic e Knin.

N. 707. R. decreto 2 giugno 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene istituito un Regio vice consolato di 2ª categoria in Osiek e una Agenzia consolare in Gospic e in Knin alle dipendenze del Regio consolato generale in Zagabria, e un Vice consolato di 2ª categorie in Mostar alle dipendenze del Regio consolato in Serajevo.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *luglio* 1941-XIX

REGIO DECRETO 2 giugno 1941-XIX, n. 708.

Erezione in ente morale della « Fondazione Michele Villani fu Antonio », con sede in Torre del Greco (Napoli).

N. 708. R. decreto 2 giugno 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, la « Fondazione Michele Villani fu Antonio », con sede in Torre del Greco (Napoli) viene eretta in ente morale, sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1941-XIX

REGIO DECRETO 14 giugno 1941-XIX, n. 709.

Revoca della dichiarazione di zona malarica per alcuni Comuni della provincia di Verona.

N. 709. R. decreto 14 giugno 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, vengono revocate le dichiarazioni di zona malarica dei territori dei comuni di Belfiore, Casaleone, Castel d'Azzano, Legnago, Mozzecane della provincia di Verona.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1941-XIX

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1941-XIX.

Norme e modalità per la stampa e la vendita dei testi unici di Stato per l'anno scolastico 1941-42.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduta la legge 7 gennaio 1929-VII, n. 5;
Veduto il R. decreto 20 giugno 1929-VII, n. 1058;
Veduti i decreti interministeriali 22 agosto 1930-VIII, 31 agosto 1934-XII, 18 settembre 1935-XIII, 26 settembre 1936-XIV, 16 settembre 1937-XV, 29 agosto 1938-XVI, 15 settembre 1939-XVII, e 14 agosto 1940-XVIII, concernenti le norme e le modalità per la stampa e la vendita dei testi unici di Stato per le scuole elementari;
Ritenuta l'opportunità che siano determinate le condizioni per la vendita dei testi unici di Stato per l'anno scolastico 1941-42;
Su proposta della Commissione permanente del Libro di Stato per le scuole dell'ordine elementare;
Sentito il Provveditorato generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno scolastico 1941-42 nelle scuole elementari del Regno saranno adottati i testi seguenti salvo l'eccezione di cui all'ultimo comma del successivo art. 2:

I classe: Libro di lettura (sillabario) compilato dalla signora Cottarelli-Gaiba Vera e dalla signorina Oddi Nerina;

II classe: *a*) Libro di lettura compilato dalla signorina Pina Ballario per le scuole dei centri cittadini;
b) Libro di lettura compilato dal signor Eros Belloni per le scuole rurali;

III classe: *a*) Libro di lettura compilato dalle signorine Zanetti per le scuole dei centri cittadini;
b) Libro di lettura compilato dal signor Alfredo Petrucci per le scuole dei centri rurali;
c) Libro di insegnamenti vari compilato dal signor Bonomi;

IV classe: *a*) Libro di lettura compilato dal signor Piero Bargellini;
b) Libro di insegnamenti vari, 1° volume (religione, grammatica e storia);
c) Libro di insegnamenti vari, 2° volume (geografia, aritmetica e scienze);

V classe: *a*) Libro di lettura compilato dal signor Luigi Rinaldi;
b) Libro di insegnamenti vari, 1° volume (religione, grammatica e storia);
c) Libro di insegnamenti vari, 2° volume (geografia, aritmetica e scienze);
d) Libro sull'Impero degli italiani, compilato dal signor Luigi Filippo De Magistris e dal signor Gian Cesare Pico.

Dei testi anzidetti sono di nuova adozione i testi seguenti:

A) i due testi di lettura per la seconda classe, rispettivamente compilati dalla signorina Pina Ballario per le scuole dei centri cittadini e dal signor Eros Belloni per le scuole dei centri rurali;

B) il testo di insegnamenti vari, in due volumi, per la classe quarta, compilato, eccezion fatta per la religione, dal signor Armando Armando;

C) il testo di insegnamenti vari, in due volumi, per la classe quinta, compilato, eccezion fatta per la religione, dal signor Carmelo Cottone.

Art. 2.

Per l'anno scolastico 1941-42 è consentito l'uso promiscuo dei volumi di edizione dell'anno XX con quelli degli stessi autori, editi negli anni precedenti.

Salvo l'eccezione di cui al successivo ultimo comma del presente articolo non è, quindi, consentito l'uso dei testi degli anni precedenti nelle classi come appresso specificate:

a) classe seconda: testo di lettura;
b) classe quarta: testo di insegnamenti vari (ambedue i volumi);
c) classe quinta: testo di insegnamenti vari (ambedue i volumi).

Nella classe quinta delle scuole delle provincie di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Potenza e Matera saranno usati per gli insegnamenti vari i due volumi (1° volume: religione, storia e geografia; 2° volume: aritmetica e scienze) editi nell'anno XIX.

Art. 3.

I prezzi dei volumi dei testi di Stato restano stabiliti nella stessa misura dello scorso anno scolastico. Pertanto il prezzo dei testi di nuova adozione è uguale a quello dei corrispondenti testi che cessano di essere adottati (tali nuovi testi, come innanzi è indicato, sono: *a*) i due testi di lettura per la seconda classe, compilato l'uno dalla signorina Pina Ballario e l'altro dal signor Eros Belloni rispettivamente per le scuole dei centri cittadini e dei centri rurali, testi di lettura che sostituiscono l'unico testo che fu in adozione sino allo scorso anno scolastico); *b*) il testo di insegnamenti vari, in due volumi, per la classe quarta; *c*) il testo di insegnamenti vari, in due volumi, per la classe quinta.

Art. 4.

I Regi provveditori agli studi stabiliranno, per i testi di lettura delle classi seconda e terza, che sono duplici per ciascuna classe, le scuole nelle quali saranno adottati i testi per le scuole dei centri cittadini, ovvero quelli per le scuole dei centri rurali.

Art. 5.

Le Case editrici sono tenute a pagare all'Istituto Poligrafico dello Stato entro il 31 dicembre 1941-XX, il prezzo dei volumi loro venduti, depurato dello sconto, e qualora tale pagamento non venga eseguito per contanti all'atto dell'impegno dei volumi da parte delle Case editrici medesime, queste, a garanzia di tale obbligo, debbono presentare apposita fideiussione bancaria, in competente carta da bollo, rilasciata da Ente di gradimento dell'Istituto Poligrafico medesimo e con firme autenticate dal Regio notaio.

Per gli accrediti accertati dall'Istituto Poligrafico dello Stato prima del 31 dicembre 1941-XX, nonchè per i versamenti delle somme eventualmente pagate prima del 30 novembre 1941-XX, è concesso l'interesse del 5 per cento in ragione di anno.

Art. 6.

Il termine utile per l'impegno dei quantitativi dei volumi ai sensi dell'art. 8 del decreto interministeriale in data 22 agosto 1930-VIII, di cui alla premessa, è fissato al 31 agosto 1941-XIX.

Art. 7.

L'onere derivante dall'applicazione dell'imposta sull'entrata di cui al R. decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, farà carico all'Istituto Poligrafico dello Stato; le modalità di pagamento sono determinate con apposita convenzione stipulata tra l'Istituto Poligrafico stesso e la Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Art. 8.

Rimangono invariate le disposizioni contenute nei decreti interministeriali citati nella premessa al presente decreto in quanto non siano modificate dal presente decreto.

Roma, addì 19 luglio 1941-XIX

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(3040)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1941-XIX.

Soppressione della Sezione dell'olivicoltura presso il Consorzio provinciale tra i produttori dell'agricoltura di Como.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E CON
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduto l'art. 5 della legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1008, relativa all'unificazione degli enti economici provinciali nel campo dell'agricoltura;

Veduto l'art. 3 del R. decreto 2 febbraio 1939-XVII, n. 175, che detta norme per l'applicazione della legge predetta;

Veduto l'art. 3 dello statuto del Consorzio tra i produttori dell'agricoltura della provincia di Como, approvato con decreto Ministeriale 18 febbraio 1939-XVII, che stabilisce la costituzione, tra le altre, della Sezione olivicoltura;

Ritenuta l'opportunità di sopprimere detta Sezione e di affidare gli interessi olivicoli della provincia di Como al locale Consorzio dei produttori agricoli;

Decreta:

Art. 1.

È soppressa la Sezione dell'olivicoltura presso il Consorzio provinciale tra i produttori dell'agricoltura di Como.

Art. 2.

La cura e la tutela degli interessi olivicoli della provincia di Como sono affidati al Consorzio tra i produttori dell'agricoltura della Provincia stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 luglio 1941-XIX

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
TASSINARI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

(3026)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1941-XIX.

Soppressione della Sezione dell'ortofrutticoltura del Consorzio provinciale tra i produttori dell'agricoltura di Ancona.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E CON
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduto l'art. 5 della legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1008, relativa all'unificazione degli enti economici provinciali nel campo dell'agricoltura;

Veduto l'art. 3 del R. decreto 2 febbraio 1939-XVII, n. 175, che detta norme per l'applicazione della legge predetta;

Veduto l'art. 3 dello statuto del Consorzio tra i produttori dell'agricoltura della provincia di Ancona, approvato con decreto Ministeriale 18 febbraio 1939-XVII, modificato con decreto Ministeriale 16 agosto 1939-XVII, che prevede, fra l'altro, la costituzione della Sezione ortofrutticoltura;

Ritenuta l'opportunità di sopprimere detta Sezione e di affidare la cura degli interessi ortofrutticoli della provincia di Ancona al locale Consorzio dei produttori agricoli;

Decreta:

Art. 1.

È soppressa la Sezione dell'ortofrutticoltura del Consorzio provinciale tra i produttori dell'agricoltura di Ancona.

Art. 2.

La cura e la tutela degli interessi ortofrutticoli della provincia di Ancona sono affidate al Consorzio tra i produttori dell'agricoltura della Provincia stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 luglio 1941-XIX

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
TASSINARI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

(3028)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1941-XIX.
Modificazioni allo statuto del Consorzio agrario provinciale di Modena.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che converte in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 1939-XVII, n. 29, col quale veniva approvato lo statuto-tipo dei Consorzi provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 18 febbraio 1939-XVII, col quale veniva approvato lo statuto del Consorzio agrario provinciale di Modena;

Vista la deliberazione 23 giugno c. a. dell'assemblea straordinaria dei partecipanti, con la quale sono state approvate le modifiche degli articoli 4 e 32 dello statuto;

Decreta:

Sono approvate le modifiche agli articoli 4 e 32 dello statuto del Consorzio agrario provinciale di Modena nel testo seguente:

Art. 4, comma 1°): « La quota di partecipazione al capitale del Consorzio agrario provinciale di Modena è fissata in L. 100 ».

Art. 32, comma 5°): « Gli ex soci, che hanno già ottenuto il rimborso delle azioni, possono, nei tre mesi dall'avviso relativo, che riceveranno con lettera raccomandata dal Consorzio, chiedere la riammissione come partecipanti, a condizione che, oltre alla restituzione della somma loro rimborsata, eseguano i versamenti che fossero necessari per il completamento di almeno una quota di partecipazione di L. 100 ».

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 luglio 1941-XIX

(2977) p. *Il Ministro*: NANNINI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Cambiamento di cognome

Con decreto del Ministero dell'interno n. 20439 del 15 maggio 1941-XIX, la signorina Levi Giulia Irene di Giulio e di Slataper Ada, nata a Giessen il 6 marzo 1924, residente a Gorizia, è stata autorizzata a sostituire il proprio cognome « Levi » con quello « Slataper » ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(3003)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE 1ª PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 24 luglio 1941-XIX - N. 161

	Cambio ufficiale	Cambio compensazione
Argentina (peso carta)	4,34	—
Belgio (belgas)	—	3,0423
Bolivia (boliviano)	—	—
Brasile (milreis)	—	—
Bulgaria (leva)	—	23,20
Canadà (dollaro)	—	—
Cile (peso)	—	—
Danimarca (corona)	—	3,6680
Egitto (lira eg.)	—	—
Equador (sucre)	—	—
Estonia (corona)	—	4,6970
Finlandia (marka)	—	38,91
Francia (franco)	—	—
Germania (reichmark)	7,6045	7,6045
Giappone (yen)	—	—
Grecia (dracma)	—	—
Inghilterra (sterlina)	—	—
Islanda (corona)	—	—
Lettonia (lât)	—	3,6751
Lituania (litas)	—	3,3003
Messico (peso)	—	—
Norvegia (corona)	—	4,3215
Olanda (fiorino)	—	10,09
Perù (soles)	—	—
Polonia (zloty)	—	380,23
Portogallo (scudo)	0,7830	0,7670
Romania (leu)	—	10,5263
Slovacchia (corona)	—	65,66
Spagna (peseta)	—	169,40
S. U. America (dollaro)	19 — (nom.)	—
Svezia (corona)	4,53	4,5290
Svizzera (franco)	441 —	441 —
Turchia (lira T)	—	15,20
Ungheria (pengo)	—	3,85205
U.R.S.S. (rublo)	—	—
Uruguay (pesos)	—	—
Venezuela (bolivar)	—	—
Croazia (kuna)	—	38 —

Rendita 3,50 % (1906)	76,075
Id. 3,50 % (1902)	73,25
Id. 3 % lordo	52,925
Id. 5 % (1935)	93,55
Redimibile 3,50 % (1934)	72,975
Id. 5 % (1936)	95,125
Obbligazioni Venezie 3,50 %	95,875
Buoni del Tesoro novennali 4 % - scad. 15 febbraio 1943	97,425
Id. Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	97,075
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1944)	98,475
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1949)	99,725
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1950)	99,10

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media semestrale delle quotazioni dei cambi semestre gennaio-giugno 1941-XIX

CAMBI UFFICIALI

Stati Uniti America (Dollaro)	Lit.	19,65
Svizzera (Franco)	»	456,81
Argentina (Pesos)	»	4,610
Germania (Marco)	»	7,762
Portogallo (Scudo)	»	0,7923
Svezia (Corona)	»	4,688

CAMBI DI COMPENSAZIONE

Belgio (Belgas)	Lit.	3.0534
Bulgaria (Levas)	»	23,58
Danimarca (Corona)	»	3,803
Estonia (Corona)	»	4,697
Finlandia (Marka)	»	3,968
Lettonia (Lat)	»	3,6751
Lituania (Litas)	»	3,3003
Norvegia (Corona)	»	4,3374
Olanda (Fiorino)	»	10.1297
Polonia (Zloty)	»	381,68
Romania (Leu)	»	10,5263
Slovacchia (Corona)	»	0,6566
Spagna (Pesetas)	»	179,06
Turchia (Lira turca)	»	15,29
Ungheria (Pengo)	»	3,85205

CAMBI DESUNTI DA BORSE ESTERE

Albania (Frs. alb.)	Lit.	6,25
Australia (L. Ster. Austr.)	»	63,643
Bolivia (Bolivar)	»	0.336
Brasile (Milreis)	»	1.013
Cile (Pesos)	»	0,6922
Cina (Shanghai) (Dollaro)	»	1,082
Columbia (Pesos Col.)	»	10,166
Equador (Sucres)	»	1,3037
Francia (Fr. frs.)	»	42,786
Giappone (Jen)	»	4,6064
India (Rupia)	»	5,957
Inghilterra (Lira sterlina)	»	75,572
Islanda (Corona)	»	3,069
Messico (Dollaro Mess.)	»	4,019
Perù (Soles)	»	3,053
Uruguay (Pesos)	»	7,89

(3042)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Banca cooperativa Unione, in liquidazione, con sede in Bagheria (Palermo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 29 marzo 1938-XVI, con il quale fu revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca cooperativa Unione, società anonima cooperativa con sede in Bagheria (Palermo) e l'azienda stessa fu posta in liquidazione con le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento di pari data, con il quale fu nominato il commissario liquidatore ed i membri del Comitato di sorveglianza della suddetta azienda di credito;

Considerato che il rag. Pier Luigi Sciortino di Domenico, membro del Comitato di sorveglianza, trovasi nella impossibilità di continuare ad espletare l'incarico affidatogli, a causa del suo richiamo alle armi;

Dispone:

Il rag. Giovanni Carollo fu Alberto è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Banca cooperativa Unione in liquidazione, società anonima cooperativa con sede in Bagheria (Palermo), in sostituzione del rag. Pier Luigi Sciortino di Domenico, richiamato alle armi, con i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 luglio 1941-XIX

V. AZZOLINI

(2993)

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa comunale di credito agrario di Cuglieri (Nuoro) e assunzione della gestione del patrimonio della medesima da parte dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto Regio decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Cuglieri (Nuoro) non può utilmente funzionare;

Dispone:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Cuglieri (Nuoro) sono sciolti e la gestione del patrimonio della Cassa stessa è affidata all'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 luglio 1941-XIX

V. AZZOLINI

(2994)

Cessione delle attività e delle passività della Banca popolare cooperativa di Pontecorvo (Frosinone) al Banco di Santo Spirito, con sede in Roma.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 54 e 55 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto l'atto in data 23 giugno 1941-XIX per notaio dott. Francesco Antonelli n. 7560 di repertorio, registrato a Roma il 4 luglio 1941-XIX, al n. 326, vol. 613 atti pubblici, con il quale la Banca popolare cooperativa di Pontecorvo, società anonima in liquidazione con sede in Pontecorvo (Frosinone) ha convenuto con il Banco di S. Spirito, società anonima con sede in Roma, di cedere a quest'ultimo le attività e passività aziendali alle condizioni all'uopo concordate;

Considerato che la indicata cessione è diretta ad agevolare la liquidazione della predetta Banca popolare cooperativa di Pontecorvo;

Autorizza

la cessione al Banco di S. Spirito, società anonima con sede in Roma, delle attività e passività della Banca popolare cooperativa di Pontecorvo, società anonima con sede in Pontecorvo (Frosinone) in base alle condizioni specificate nell'atto pubblico citato nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno..

Roma, addì 26 luglio 1941-XIX

V. AZZOLINI

(3032)

Cessazione dell'amministrazione della Cassa rurale ed artigiana di Marineo (Palermo)

A norma dell'art. 64, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, si comunica che è cessata la gestione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Marineo, avente sede nel comune di Marineo (Palermo).

(3031)

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorsi per esami a tre posti di topografo aggiunto in prova (gruppo B, grado 11°) e a due posti di cartografo aggiunto in prova (gruppo B, grado 11°) presso l'Istituto geografico militare.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO,
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, concernente la elevazione del limite di età per l'ammissione agli impieghi, convertito in legge con la legge 8 giugno 1933-XI, n. 742;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327;

Visto il R. decreto 27 aprile 1931-IX, n. 985, concernente la revisione dei ruoli organici dei personali civili dell'Amministrazione della guerra;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni e 24 marzo 1930-VIII, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato, convertito in legge con la legge 24 maggio 1926-IV, n. 898;

Viste le leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra e 12 giugno 1931-IX, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate in favore degli orfani di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, concernente provvedimenti a favore dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922, convertito in legge con la legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi, convertito in legge con la legge 3 giugno 1935-XIII, n. 966;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra, convertito in legge con la legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918, convertito in legge con la legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2439;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, concernente provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito in legge con la legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, concernente l'estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci gli orfani e congiunti dei caduti della guerra europea, convertito in legge con la legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610;

Visto il R. decreto-legge 7 agosto 1938-XVI, n. 1301, concernente la revisione di alcuni ruoli organici di personali civili della Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili da essa dipendenti;

Visto il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1858, riguardante la equiparazione del brevetto di Sansepolcrista a quello della Marcia su Roma agli effetti dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni per i benemeriti della causa fascista;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, concernente i provvedimenti per la difesa della razza italiana, convertito in legge con la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274;

Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 1025, sui requisiti militari per l'ammissione ai concorsi ad impieghi civili nell'Amministrazione della guerra;

Visto il decreto Ministeriale 10 ottobre 1940-XVIII, col quale sono stabilite le modalità per l'accertamento dei requisiti militari per l'ammissione ai concorsi ad impieghi civili nell'Amministrazione della guerra;

Visto il R. decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156, concernente provvedimenti a favore degli squadristi e dei vecchi fascisti;

Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, che estende agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 1663, riguardante l'ordinamento del Regio esercito;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 19 ottobre 1940-XVIII, che autorizza, fra l'altro, l'espletamento dei concorsi a tre posti di topografo aggiunto e a due posti di cartografo aggiunto dell'Istituto geografico militare;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18 maggio 1941-XIX, n. 11799 - 6797-1.3.1. che consente l'espletamento dei concorsi per i ruoli dei personali civili dell'Amministrazione della guerra per il completo numero dei già concessi;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti concorsi per esami ai sottoindicati posti nei ruoli dei personali civili dell'Amministrazione militare:

a) topografo aggiunti in prova dell'Istituto geografico militare (grado 11°, gruppo *B*), posti tre;

b) cartografo aggiunto in prova dell'Istituto geografico militare (grado 11°, gruppo *B*), posti due.

Art. 2.

Ai concorsi suddetti possono prendere parte coloro che siano iscritti ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio (salva l'eccezione di cui al sesto comma del n. 1 del successivo art. 4, per gli aspiranti ivi indicati), siano muniti dei titoli di studio indicati nel n. 2 del detto art. 4 e che alla data del presente decreto, abbiano compiuto l'età di anni 18 e non oltrepassata quella di anni 30.

Detto limite massimo di età è elevato:

1) di anni cinque per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato alle relative operazioni militari;

2) di anni nove per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, gli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero, i decorati al valore militare ed i promossi di grado militare per merito di guerra.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922-I, è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo in cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922-I, appartennero ai Fasci di combattimento, a termine dell'art. 3 del decreto 17 novembre 1932-XI del Capo del Governo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1932-XI.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione prima del 28 ottobre 1922-I, nonchè per i feriti in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925-IV, che risultino iscritti ininterrottamente ai Fasci di combattimento dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, il detto limite massimo è elevato di quattro anni.

I benefici previsti dai due commi precedenti non si cumulano fra loro, ma sono concessi in aggiunta a quello eventualmente spettante ai candidati a termine del secondo comma del presente articolo.

Il limite massimo di età è altresì elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) a 39 anni a favore dei soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose, salvo il maggiore limite consentito in applicazione dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, numero 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) e quelle di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) si cumulano con quelle previste dal 2°, 3° e 4° comma del presente articolo purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età per l'ammissione ai predetti concorsi nei riguardi di coloro che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo.

Per l'ammissione ai concorsi è necessario che gli aspiranti, oltre al possesso degli altri requisiti prescritti, siano stati dichiarati abili al servizio militare, lo abbiano prestato ed abbiano raggiunto il grado di ufficiale di complemento, ovvero abbiano l'idoneità fisica richiesta per la nomina ad ufficiale di complemento.

Al concorso possono partecipare i cittadini albanesi che siano in possesso degli altri requisiti richiesti dal presente decreto. Dal concorso sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica e le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta da bollo da L. 6 e corredate dei documenti indicati al successivo art. 4, dovranno pervenire al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali - Ufficio del personale civile), entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1) il loro preciso recapito;

2) i documenti annessi alle domande.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4, dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento, da cui risulti l'appartenenza del concorrente ai Fasci stessi o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione.

Detto certificato può essere anche rilasciato dal segretario o vice-segretario del competente Fascio di combattimento, ma in tal caso deve essere vistato dal predetto segretario federale o dal vice-segretario federale o dal segretario federale amministrativo.

Per gli italiani non regnicoli il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento deve essere rilasciato dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I certificati di appartenenza ai Fasci di combattimento dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica di San Marino dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri sammarinese, quelli rilasciati ai cittadini sammarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati di appartenenza ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 dovranno contenere l'attestazione che l'iscrizione è stata ininterrotta ed essere, in ogni caso, vistati per ratifica dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice-segretari del P.N.F. o da un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del P.N.F., appositamente designato dal Segretario del Partito stesso.

Sono dispensati dal produrre il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento i mutilati ed invalidi di guerra nonchè i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII, oppure in seguito ad operazioni svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Coloro che non siano iscritti al P.N.F., ma che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni emanate dal Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, per poter chiedere l'iscrizione al P.N.F. possono essere ammessi al concorso, a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di aver chiesto l'iscrizione.

Detti candidati, qualora risultino vincitori, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino di aver ottenuta l'iscrizione al P.N.F.

Ove l'iscrizione ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922-I, sia stata ininterrotta, il relativo certificato dovrà contenere tale attestazione;

2) titolo di studio:

a) diploma originale (o copia del medesimo autenticata dal notaio) di licenza di liceo scientifico, o di abilitazione tecnica rilasciata da un Regio istituto tecnico, o di licenza di Istituto tecnico (di qualsiasi sezione) conseguito secondo il precedente ordinamento scolastico o di licenza di Istituto nautico, oppure diploma di abilitazione a perito industriale edile, per gli aspiranti al posto di topografo aggiunto dell'Istituto geografico militare;

b) diploma di abilitazione a perito tecnico, rilasciato da un Regio istituto nazionale di istruzione professionale o da un Regio istituto industriale, oppure diploma di maturità artistica rilasciato da un Regio liceo artistico, oppure diploma di abilitazione tecnica in agrimensura o di perito agrimensore conseguito secondo il precedente ordinamento scolastico, oppure diploma di abilitazione a perito industriale edile, per gli aspiranti ai posti di cartografo aggiunto dell'Istituto geografico militare;

3) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, debitamente legalizzato;

4) certificato su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

5) certificato su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause previste dall'art. 107 del testo unico della legge elettorale politica per la perdita dei diritti medesimi;

6) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12, debitamente legalizzato;

7) certificato di buona condotta morale, civile e politica rilasciato, su carta da bollo da L. 4, dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente, e vidimato dal prefetto;

8) certificato medico su carta da bollo da L. 4, rilasciato:

a) per i concorrenti che rivestano il grado di ufficiale da un ufficiale medico in servizio nelle Forze armate dello Stato o dal dirigente il servizio sanitario di un ente delle dette Forze armate comprovante che i concorrenti sono di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio, e idoneo al servizio anche in Colonia. La firma dell'ufficiale medico o del dirigente il servizio sanitario che ha rilasciato il certificato deve essere autenticata dalla autorità militare da cui essi dipendono;

b) per i concorrenti che non rivestano il grado di ufficiale di complemento, da un ufficiale medico del Regio esercito in servizio permanente di grado non inferiore a capitano, comprovante che i

concorrenti stessi hanno l'idoneità fisica richiesta per la nomina ad ufficiale di complemento e al servizio in Colonia. La firma dell'ufficiale medico che ha rilasciato il certificato deve essere autenticata dalla autorità militare da cui egli dipende.

Sono, in ogni caso, dispensati dal produrre il certificato medico gli invalidi di guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, gli invalidi per la causa nazionale di cui all'articolo unico della legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e gli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero, di cui al R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179.

Detti invalidi, però, a norma dell'art. 30 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria presso un ospedale militare da uno speciale collegio medico, a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dall'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra;

9) copia dello stato di servizio militare annotato delle eventuali benemerenze di guerra, munita della prescritta marca da bollo da L. 8, annullata dall'Ufficio del registro.

Gli ex combattenti della guerra 1915-1918, coloro che abbiano preso parte, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, e coloro che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato alle relative operazioni militari, presenteranno, inoltre, la dichiarazione integrativa di cui alle circolari n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 e n. 427 del Giornale militare del 1937.

Coloro che, avendo concorso alla leva, non hanno prestato servizio militare, dovranno produrre il certificato dell'esito di leva munito della prescritta marca da bollo da L. 4 e vistato, per ratifica, dal comando del competente distretto militare, ovvero, qualora non avessero ancora concorso alla leva, il certificato di iscrizione nelle liste di leva, munito anch'esso della prescritta marca da bollo da L. 4.

Gli invalidi di guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero, dovranno, agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, o del certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o, in mancanza, anche mediante attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, nella quale attestazione dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero e i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 4, comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza e debitamente legalizzato;

10) copia dello stato matricolare (servizi civili), munita delle prescritte marche da bollo, per i concorrenti che siano già impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato;

11) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente e debitamente legalizzato. Tale documento dovrà essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole. I soci di diritto dell'Unione fascista per le famiglie numerose dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposito certificato rilasciato dall'Unione stessa;

12) certificato di matrimonio, debitamente legalizzato, su carta da bollo da L. 4, che dovrà essere presentato dai candidati coniugati, dal quale risulti se sia stato contratto o meno matrimonio con persona straniera, e, nell'affermativa, se vi fu l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVIII, n. 1728, ovvero se il matrimonio fu celebrato in conformità degli articoli 2 e 3 del citato Regio decreto-legge.

13) fotografia di data recente, con la firma del concorrente, debitamente autenticata, in conformità delle leggi sul bollo, a meno che il concorrente stesso sia provvisto di libretto ferroviario.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

I certificati di cittadinanza italiana di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziale e di buona condotta dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre detti quattro certificati i concorrenti che siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato. Ne sono parimenti dispensati i concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente effettivo delle Forze armate dello Stato (Regio esercito, Regia marina, Regia aeronautica, Regia guardia di finanza e Milizia volontaria per la sicurezza nazionale), nel qual caso, però, i concorrenti stessi dovranno allegare alla domanda copia dello stato di servizio militare o altra attestazione dell'autorità militare da cui dipendono, dalla quale attestazione risulti la loro qualità di ufficiali in servizio permanente effettivo.

Il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento, il certificato medico, lo stato di famiglia, il certificato di matrimonio, la copia dello stato matricolare (servizi civili) e il certificato di dipendenza dall'Amministrazione dello Stato, dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità di P. S. possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico.

Le domande che, entro il termine sopra fissato di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, non perverranno al Ministero della guerra corredate da tutti indistintamente i documenti prescritti non saranno prese in considerazione.

E', peraltro, consentito agli aspiranti residenti in Libia, in A.O.I., in Albania, nei Possedimenti italiani od all'estero di far pervenire al Ministero i documenti prescritti entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, fermo, però, rimanendo il suindicato termine di 60 giorni per la presentazione della domanda di ammissione ai concorsi stessi.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato, ad eccezione del titolo di studio originale.

E' fatta salva ai candidati che saranno ammessi alla prova orale a termine dell'art. 8, la facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti i titoli preferenziali di cui all'ultimo comma dell'art. 8 e dell'art. 9, qualora i titoli stessi siano sorti successivamente alla scadenza del termine stabilito dal precedente articolo per la presentazione delle domande e dei relativi documenti.

Art. 5.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione delle Commissioni esaminatrici e verranno designati i funzionari incaricati di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 6.

Gli esami, che avranno luogo in Firenze, consisteranno nelle prove specificate nei programmi annessi al presente decreto.

I giorni in cui avranno inizio gli esami saranno comunicati agli interessati con lettera raccomandata.

Art. 7.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento della prova grafica e di quella scritta saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8.

Per essere ammessi alla prova orale occorre aver riportato almeno sette decimi nella prova grafica o scritta. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi. La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del punto riportato nella prova grafica o scritta e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori di ciascun concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, integrato dal Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, convertito in legge con la legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981, dal R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, convertito in legge con la legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2439, dal R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, convertito in legge con la legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610, dal R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1858, dall'art. 3 della legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, dall'art. 43 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 368, dall'art. 1 del R. decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156, e dalla legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458.

Art. 9.

Nel conferimento dei posti messi a concorso, saranno osservate le disposizioni contenute:

a) nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nella legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454, nell'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, convertito in legge con la legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981, e nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, convertito in legge con la legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610, e negli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito in legge con la legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, e nella legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi per la causa nazionale, degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero, degli invalidi in dipendenza di eventi verificatisi dal 23 marzo al 22 luglio 1919 e dal 1° novembre 1922 al 31 dicembre 1925;

b) nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924-II, n. 843, negli articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, convertito in legge 24 maggio 1926-IV, n. 898, nell'articolo unico del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, convertito in legge con la legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2439, e nell'art. 4 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, convertito in legge con la legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610, rispettivamente a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918, di coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, e di coloro che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato alle relative operazioni militari;

c) nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931-IX, n. 777, negli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, convertito in legge con la legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981, nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, convertito in legge con la legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610, negli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito in legge con la legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137 e nella legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra, degli orfani dei caduti per la causa nazionale, degli orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, degli orfani dei cittadini che, in servizio militare non isolato all'estero, sono caduti in dipendenza delle relative operazioni militari e a favore degli orfani di coloro che, per eventi verificatisi dal 23 marzo al 22 luglio 1919 e dal 1° novembre 1922 al 31 dicembre 1925 incontrarono la morte per la causa fascista;

d) nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706 convertito in legge con la legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, concernente provvedimenti a favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922-I;

e) nell'art. 1 della legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori.

Art. 10.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti dichiarati idonei.

Le graduatorie dei candidati dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, saranno pubblicate nel Giornale militare ufficiale e nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 11.

I vincitori di ciascun concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati, senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 12.

Al personale assunto in prova, a termine dell'articolo precedente, sarà corrisposto, durante il periodo di prova, a senso del decreto 2 luglio 1929 del Ministro per le finanze, l'assegno mensile di L. 802,36 lorde, oltre, per coloro che vi abbiano diritto, l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 13 giugno 1941-XIX

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Ministro per la guerra
SCUERO

ALLEGATO N. 1.

PROGRAMMA PER GLI ESAMI DI CONCORSO
ad un posto di topografo aggiunto in prova dell'Istituto geografico militare.

PROVA GRAFICA.

Disegno topografico:

Copia di un modello di disegno topografico, avente l'altimetria espressa con quota e sfumo a luce obliqua, da riprodursi con curve orizzontali.

N.B. - La durata della prova grafica è fissata in sei ore.

PROVA ORALE.

a) Matematica:

Elementi di geometria e di algebra. Nozioni di trigonometria.

b) Topografia:

Nozioni generali - Cenni sui principali strumenti topografici - Metodi diversi di rilevamento - Rappresentazione del terreno - Disegno topografico - Segni convenzionali - Lettura di una carta.

c) Nozioni di statistica:

Statistica teoretica: generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche; statistica applicata; statistiche della popolazione e demografia, statistiche economiche.

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Ministro per la guerra
SCUERO

ALLEGATO N. 2.

PROGRAMMA PER GLI ESAMI DI CONCORSO
ai posti di cartografo aggiunto in prova dell'Istituto geografico militare.

PROVA SCRITTA.

Saggio a penna di disegno topografico e di scrittura.

PROVA ORALE.

a) Matematica:

Elementi di geometria e di algebra - Nozioni di trigonometria.

b) Geografia - Topografia - Cartografia:

Forme e dimensioni della terra - Sfera locale - Vari sistemi di coordinate per la determinazione dei punti nello spazio, nel piano e nella sfera - Longitudine e latitudine - Nozioni delle proiezioni cartografiche con particolare riguardo alle carte dell'Istituto - Cenni sulla costruzione delle carte - Nomenclatura e tipi delle scritture usate nelle carte - Nozioni di topografia per quanto riguarda la lettura delle carte topografiche del Regno - Scale di proporzione numeriche, grafiche e problemi relativi - Classifica delle carte - Orografia, idrografia e planimetria - Segni convenzionali per la planimetria - Sistemi di rappresentazione per l'orografia - Curve orizzontali - Linee di massima pendenza - Tinte ipsometriche - Distanze, profili, pendenze e problemi relativi con dati desunti dalle carte.

c) Nozioni di statistica:

Statistica teoretica: generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche; statistica applicata; statistiche della popolazione e demografia, statistiche economiche.

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Ministro per la guerra
SCUERO

(3038)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.